


# *Euphorbia x lomi* e suoi ibridi in vaso

## Requisiti



R. Zizzo e A. Ferraro – Ente Nazionale di Ricerca per la certificazione e la standardizzazione –  
Via F.sco Crispi, 248 - 90139 - Palermo (PA)

© ENR - Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza il consenso scritto dell'ENR

**Indice**

		Pag.
	Premessa	III
	Introduzione	III
1	Scopo e campo di applicazione	IV
2	Termini e definizioni	IV
3	Tracciabilità	IV
4	Gestione della documentazione	IV
5	Scelta del materiale di propagazione	V
6	Requisiti del prodotto	V
7	Difesa delle colture	V
7.1	Conservazione dei prodotti fitosanitari	VI
8	Gestione dei rifiuti	VI
9	Formazione e addestramento	VI
10	Verifiche ispettive interne	VI
11	Gestione delle non conformità, azioni correttive e preventive	VI

**Premessa**

La presente norma è stata elaborata dall'ENR, nell'ambito del progetto di ricerca denominato "PRO.FLO.MER.", con la finalità di creare una norma tecnica per la certificazione volontaria delle piante in vaso di ibridi di Euphorbia x lomi (Rauh) prodotte nel meridione d'Italia.

Le norme ENR sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni o di aggiornamenti.

E' importante pertanto che gli utilizzatori delle stesse si accertino di essere in possesso dell'ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti.

La presente norma è stata redatta cercando di tenere in considerazione i punti di vista di tutte le parti interessate per rappresentare il reale stato dell'arte della materia.

Tuttavia chiunque ritenesse, a seguito dell'applicazione della presente norma, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato dell'arte in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all'ENR, Ente Nazionale di Ricerca per la certificazione e la standardizzazione - Via Francesco Crispi 248 - 90139 - Palermo - Italia, che li terrà in considerazione per l'eventuale revisione della norma stessa.

## INTRODUZIONE

Un'organizzazione che opera nel settore florovivaistico, ed in particolare modo operante nel settore della produzione di piante ornamentali in vaso, può avere l'interesse a progettare ed implementare un sistema di gestione aziendale finalizzato all'ottenimento della certificazione volontaria dei propri prodotti. Notevole infatti negli ultimi anni è stato l'interesse mostrato nei confronti di tali prodotti florovivaistici dalla GDO (Grande Distribuzione Organizzata), la quale è notoriamente esigente in termini di qualità dei prodotti acquistati in senso lato, uniformità degli stessi, impatto ambientale delle produzioni, rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro, responsabilità etica nei rapporti delle aziende fornitrici con la propria forza lavoro.

Pertanto probabilmente la certificazione volontaria di detti prodotti florovivaistici attraverso un ente terzo indipendente rappresenterebbe la possibilità per un'organizzazione di fornire maggiori garanzie sui prodotti forniti agevolando così i rapporti con la GDO o più in generale con il proprio mercato di riferimento.

La presente norma definisce i principi e specifica i requisiti che un'organizzazione dovrebbe considerare per raggiungere la certificazione volontaria dei propri prodotti in linea con le attuali esigenze espresse dalla GDO.



## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente norma definisce i principi e specifica i requisiti che un'organizzazione deve considerare per raggiungere la certificazione volontaria dei propri prodotti in linea con le attuali esigenze espresse dalla GDO.

La tipologia dei requisiti di prodotto oggetto della presente norma sono solo quelli ritenuti dall'ENR come fondamentali per un moderno standard di certificazione volontaria. Non si esclude pertanto la possibilità che i requisiti di seguito riportati possano essere integrati da altri dalle organizzazioni che, così facendo, intendano mettere in evidenza particolari caratteristiche dei loro prodotti ritenute utili per meglio differenziare tali prodotti nel mercato.

## 2. TERMINI E DEFINIZIONI

**Prodotto:** piante di *Euphorbia x lomii* e suoi ibridi allevate in vaso

**Qualità:** Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti

**Requisiti:** Esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente

**Sistema:** Insieme di elementi correlati tra loro o interagenti

**Sistema di gestione:** Sistema per stabilire politica ed obiettivi e per conseguire tali obiettivi

**Organizzazione:** Insieme di persone e mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni

**Ambiente di lavoro:** Insieme di condizioni nel cui ambito viene svolto il lavoro

**Cliente:** Organizzazione o persona che riceve un prodotto

**Fornitore:** Organizzazione o persona che fornisce un materiale

**Materiali:** Mezzi tecnici per l'agricoltura (per esempio sementi, fertilizzanti), le materie prime, gli additivi, i semilavorati e i materiali di imballaggio che entrano nel processo produttivo

**Procedura:** Modo specificato per svolgere un'attività

**Conformità:** Soddisfacimento di un requisito

**Non Conformità:** Mancato soddisfacimento di un requisito

**Azione preventiva:** Azione per eliminare la causa di una non conformità potenziale o di altre situazioni potenziali indesiderabili

**Azione correttiva:** Azione per eliminare la causa di una non conformità rilevata, o di altre situazioni indesiderabili rilevate

**Documento:** Informazioni con il loro mezzo di supporto

**Registrazione:** Documento che riporta i risultati ottenuti o fornisce evidenza delle attività svolte

**Verifica Ispettiva:** Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i requisiti sono stati soddisfatti

**Esperto tecnico:** Persona che possiede conoscenze e competenze specifiche in materia di agricoltura

**Lotto:** Unità minima di prodotti finiti che è stata prodotta e/o lavorata e/o imballata in condizioni identiche o comunque equivalenti

**Unità Produttiva:** Superfici coltivate nella quale avviene una precisa fase produttiva (ad esempio: bancale di radicazione, serra n°1, serra n°2, particella n°X, ecc.)

**Ciazi:** Infiorescenza tipica delle Euphorbiacee che presenta fiori maschili, ridotti a stami, disposti intorno a una fiore femminile

**RHS Colour Chart:** Carte colorimetriche realizzate dalla Royal Horticultural Society

## 3. TRACCIABILITÀ

L'organizzazione deve adottare un sistema di rintracciabilità documentato che consenta al prodotto che si intende certificare di essere rintracciato fino all'azienda che lo ha prodotto.

Ogni prodotto deve essere identificabile attraverso un n° di lotto alfanumerico univoco scelto dall'organizzazione.

L'organizzazione deve tenere aggiornata una planimetria aziendale nella quale riportare tutte le unità produttive individuate e i prodotti in esse coltivati.

## 4. GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutti i documenti e le registrazioni prodotte e/o utili per dimostrare la conformità dei prodotti ai requisiti devono essere conservate per almeno 2 anni dall'organizzazione. Le registrazioni devono essere aggiornate, leggibili, archiviate, ben conservate e facilmente disponibili. I documenti di registrazione utilizzati per dimostrare la conformità dei prodotti devono riportare il numero di revisione e devono essere aggiornati quando necessario.

## 5. SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE

Il materiale vegetale utilizzato per la propagazione delle piante deve essere conforme alle vigenti norme in materia con particolare riferimento alle condizioni

fitosanitarie. Lo stesso non deve presentare segni visibili di insetti nocivi e/o fitopatologie.

Qualora una organizzazione propaghi piante riconducibili a varietà registrate la stessa deve essere in grado di dimostrare il rispetto di quanto disciplinato dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV).

L'organizzazione deve, se possibile, scegliere le varietà da coltivare tra quelle che necessitano di un minor impiego di prodotti fertilizzanti e fitosanitari.

I documenti che accompagnano le piantine o il materiale utilizzato per la propagazione devono essere conservati dall'organizzazione per almeno due anni dalla commercializzazione dei prodotti.

## 6. REQUISITI DEL PRODOTTO

L'organizzazione deve riportare e garantire nella stesura dei contratti di fornitura con i propri clienti almeno le seguenti caratteristiche con le eventuali tolleranze ammissibili per ogni prodotto:

- Altezza complessiva della pianta espressa in cm (tolleranza +/- 5 cm);
- Diametro del fusto al colletto espressa in mm (tolleranza +/- 2 mm);
- Diametro e volume del vaso utilizzato espresse rispettivamente in cm e Litri;
- Numero di ramificazioni del fusto (tolleranza +/- 1);
- Numero minimo di infiorescenze;
- Assenza di danni visibili riconducibili ad insetti nocivi e/o fitopatologie sulle foglie e le brattee;
- Colore delle brattee che circondano i ciazzi con riferimento alle RHS Colour Chart;
- Tipologia dei substrati utilizzati;
- Rispetto dei tempi di carenza degli eventuali prodotti fitosanitari impiegati.

La conformità dei singoli lotti di prodotti ai requisiti, deve essere verificata e registrata dall'organizzazione prima della loro commercializzazione.

Tutti i prodotti commercializzati devono inoltre essere corredati da un foglio illustrativo contenente almeno le seguenti informazioni in lingua italiana, se destinati al mercato nazionale, o in italiano e inglese, se destinati all'esportazione:

- Nome botanico e comune della pianta;
- Nome dell'eventuale varietà;
- Esigenze idriche, nutritive, termiche e luminose;
- Diciture chiare e inequivocabili riportanti la presenza di spine e i rischi per il consumatore che accidentalmente venga in contatto o ingerisca il lattice che fuoriesce dai prodotti a seguito della rottura dei tessuti vegetali;
- Estremi identificativi dell'organizzazione produttrice;
- N° di lotto.

Le modalità operative per garantire la qualità dei prodotti durante le fasi di trasporto devono essere documentate dall'organizzazione e rese disponibili agli eventuali fornitori di tale servizio qualora venga svolto da terzi.

## 7. DIFESA DELLE COLTURE

L'organizzazione deve dimostrare di adottare per la difesa delle colture, quando possibile, tecniche di lotta integrata. Ogni prodotto fitosanitario utilizzato nel processo di produzione deve essere regolarmente autorizzato dalle autorità pubbliche per l'utilizzo che se ne intende fare. Tali prodotti devono essere selettivi per l'avversità da combattere in maniera tale da avere effetti minimi sugli insetti utili. Tutte le istruzioni riportate in etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzate devono essere rispettate dalle organizzazione ponendo particolare attenzione a: obiettivo; dosaggi; tempi di carenza; istruzioni di sicurezza.

A tal fine ogni trattamento fitosanitario effettuato dall'organizzazione durante la coltivazione dei prodotti oggetto di certificazione deve essere registrato in un apposito documento che dovrà riportare le seguenti informazioni minime:

- nome della coltura;
- sito di applicazione;
- data di applicazione;
- motivo dell'applicazione;
- nome del responsabile tecnico che ha autorizzato l'applicazione;
- principio attivo e nome commerciale del prodotto utilizzato;
- quantità di prodotto fitosanitario utilizzato;
- i macchinari utilizzati per l'applicazione;
- nome dell'operatore che ha effettuato l'applicazione;
- tempo di carenza del prodotto utilizzato.

Ogni trattamento fitosanitario deve essere autorizzato da un tecnico interno o esterno all'organizzazione capace di dimostrare le proprie competenze agronomiche attraverso specifici titoli di studio.

Agli operatori che effettuano i trattamenti fitosanitari l'organizzazione deve mettere a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI). Gli operatori che effettuano trattamenti fitosanitari devono poter dimostrare la propria formazione in materia mediante il possesso delle abilitazioni previste dalla normativa vigente e la partecipazione a specifici corsi di formazione professionale.

### 7.1 Conservazione dei prodotti fitosanitari

La conservazione dei prodotti fitosanitari ai fini del rispetto dell'ambiente e della tutela degli operatori agricoli deve avvenire in maniera controllata e a tal proposito il deposito di detti prodotti deve essere:

- realizzato in un materiale solido, robusto, ignifugo e resistente agli agenti atmosferici più aggressivi nella zona in cui è collocato;
- dotato di aperture che devono essere di norma chiuse a chiave;
- ad accesso riservato ai soli operatori in possesso di un'apposita abilitazione per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari.
- con un buon ricambio d'aria interno, naturale o artificiale, qualora questo sia sufficientemente grande da potervi entrare dentro;
- sempre separato attraverso barriere fisiche da altri depositi di altri materiali (ad es. fertilizzanti);
- dotato di scaffalature di materiale non assorbente;
- dotato di opportuni bacini di contenimento per contenere eventuali sversamenti accidentali sul suolo;
- con porte di accesso riportanti chiaramente all'esterno insegne indicanti il pericolo;
- organizzato in maniera tale che i prodotti fitosanitari liquidi in deposito vengano posti sempre negli scaffali posti più in basso rispetto a quelli in cui sono conservati i prodotti fitosanitari in polvere.

Ad una distanza massima di metri 10 dal punto in cui si effettua il dosaggio e la miscelazione di prodotti fitosanitari dovranno essere presenti:

- almeno un punto di erogazione di acqua corrente pulita per poter garantire agli operatori la possibilità di lavarsi gli occhi in caso di emergenza;
- un kit di pronto soccorso e un piano di emergenza riportante le norme per prestare il primo soccorso agli operatori agricoli e i numeri telefonici di emergenza.

Al fine di evitare l'uso scorretto dei prodotti fitosanitari questi dovranno essere sempre contenuti nei loro involucri originali o nel caso in cui siano stati travasati in altro involucro questo dovrà riportare tutte le indicazioni presenti nell'etichetta dell'involucro originale.

## 8. GESTIONE DEI RIFIUTI

L'organizzazione deve tenere aggiornato un elenco dei rifiuti speciali prodotti dalle attività produttive e per ognuno di essi deve essere in grado di documentare il corretto smaltimento.

## 9. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Ogni organizzazione deve garantire che colui che ha autorità per autorizzare un trattamento con prodotti fitosanitari sia adeguatamente formato in materia di tecniche di lotta integrata e di scelta e uso di fitosanitari. Tali competenze devono essere possedute da un

responsabile tecnico aziendale che sia Agronomo, Perito Agrario o Agrotecnico. Il responsabile tecnico può essere interno all'azienda o esterno e deve dimostrare la partecipazione a programmi di aggiornamento periodico.

Il personale impiegato in produzione deve essere formato sui requisiti oggetto della certificazione dei prodotti e, chi effettua trattamenti fitosanitari con prodotti molto tossici, tossici o nocivi, deve essere qualificato mediante specifici corsi di formazione professionale.

L'organizzazione deve inoltre formare una squadra addetta al pronto soccorso in maniera tale da garantire costantemente la presenza di almeno un addetto.

Tutte le attività di formazione devono essere registrate e conservate.

## 10. VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE

Ogni organizzazione deve con frequenza minima annuale effettuare una verifica ispettiva interna volta a verificare il soddisfacimento di tutti i requisiti della presente norma.

Le registrazioni di tali audit devono essere adeguatamente conservate per almeno 2 anni.

## 11. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE

L'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attiva una procedura per trattare eventuali non conformità reali o potenziali e per intraprendere azioni correttive e azioni preventive. La procedura deve definire i requisiti per:

- identificare e correggere le non conformità;
- gestire eventuali reclami da parte dei clienti;
- esaminare le non conformità, determinare la/e causa/e e intraprenderne azioni al fine di impedirne il ripetersi;
- valutare la necessità di azioni tese a prevenire le non conformità ed attuare le azioni necessarie per impedirne il ripetersi;
- riesaminare l'efficacia delle azioni correttive e delle azioni preventive intraprese.